SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1828-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SPANO Ottavio)

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. *Stampato Camera n.* **3672**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 maggio 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Costo del lavoro - Regioni)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1828 reca provvedimenti atti a fronteggiare il grave problema di natura sociale determinatosi in un'area da tempo in crisi, che ha particolarmente colpito il settore edilizio, ivi compresi i dipendenti delle imprese ICEM e LESCA-FARSURA, appaltatrici dei servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo.

Nell'impossibilità di salvare i posti di lavoro per i dipendenti di tali imprese sono stati adottati, sia dall'Amministrazione regionale, sia dal Governo, appositi provvedimenti legislativi.

Con il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, è stata estesa ai suddetti lavoratori la possibilità del prepensionamento e da parte della Regione siciliana sono state previste facilitazioni per l'avviamento al lavoro e ai cantieri scuola istituiti dal comune di Palermo.

Malgrado tali provvedimenti la grave situazione non è stata normalizzata, perdurando i disagi a danno dei lavoratori in questione.

È emersa pertanto la necessità di fare ricorso ad un apposito provvedimento legislativo per soccorrere con urgenza quelle maestranze, circa 250 persone, rimaste prive di retribuzione.

In particolare, con decreto-legge 11 aprile 1986,n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge regionale siciliana 15 novembre 1985, n. 42, si prevede:

1) la concessione, per un periodo massimo di 12 mesi, di una indennità nella misura pari all'importo del trattamento straordinario di disoccupazione, commisurato alla retribuzione che si sarebbe percepita;

2) la copertura assicurativa ai fini pensionistici, per i periodi di concessione della predetta indennità sostitutiva del salario;

3) il beneficio del pagamento diretto delle prestazioni economiche da parte dell'INPS alle maestranze interessate;

4) l'equiparazione, ai fini del diritto all'assicurazione contro le malattie, dei periodi di concessione dell'indennità in argomento e quelli di lavoro.

L'onere derivante dalla concessione dell'indennità di cui trattasi è stato valutato in cinque miliardi di lire, che potrebbero assottigliarsi per effetto della sistemazione occupazionale dei soggetti interessati.

Alla copertura di detto onere si provvede mediante prelievo dalla disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le Commissioni 1ª, 5ª e 8ª, alle quali è stato richiesto il parere, si sono espresse favorevolmente.

Lo stesso provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 maggio scorso.

Questo atto si rende pertanto necessario, anche se ha effetti limitati nel tempo, allo scopo di diminuire e possibilmente eliminare le tensioni sociali tuttora esistenti in quell'Isola e segnatamente nella città di Palermo.

Per le ragioni suesposte la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge all'esame dell'Assemblea.

SPANO Ottavio, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

4 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

4 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 85 del 12 aprile 1986.*

Interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi in favore dei lavoratori licenziati da imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. A favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale istituita ai sensi dell'articolo stesso, è corrisposta una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per periodi trimestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.

3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5 miliardi di lire, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI